

ORGANO di cui all'art. 2, c.5, della legge 240/2010
Nominato con D.R. n. 210/11 del 7.3.2011

Riunione n. 7 dell'8 luglio 2011

Il giorno venerdì 8 luglio 2011, alle ore 10,30, convocato con rettorale di prot. n. 5150 del 5 luglio 2011, presso il Rettorato dell'Università degli Studi della Tuscia, Via S. Maria in Gradi n. 4, si è riunito l'Organo di cui all'art. 2, c.5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nominato con decreto rettorale n. 210/11 del 7.3.2011 con il compito di predisporre lo Statuto di Ateneo contenente le modifiche statutarie che scaturiscono dalla legge n. 240/10, per discutere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Organi di governo.

		P	AG	A
Prof. Marco MANCINI	Rettore, Presidente	X		
Prof. Ciro DE PACE	prima fascia – Facoltà di Agraria, designato dal SA	X		
Prof. Massimiliano FENICE	seconda fascia – macro-area scientifica, designato dal SA	X		
Dott. Pier Paolo DANIELI	ricercatore – macro-area scientifica, designato dal SA	X		
Prof.ssa Maddalena VALLOZZA	seconda fascia – macro-area umanistica-sociale, designata dal SA	X		
Dott. Gino RONCAGLIA	ricercatore – macro-area umanistica-sociale, designato dal SA	X		
Sig. Angelo MENGHINI	personale T.A. – designato dal SA	X		
Prof. Giulio VESPERINI	prima fascia – Facoltà di Scienze Politiche, designato dal CdA		X	
Prof.ssa Manuela ROMAGNOLI	seconda fascia – macro-area scientifica, designata dal CdA	X		
Dott.ssa Roberta BERNINI	ricercatore – macro-area scientifica, designata dal CdA	X		
Prof. Raffaele CALDARELLI	seconda fascia – macro-area umanistica-sociale, designato dal CdA	X		
Dott. Fabrizio ROSSI	ricercatore – macro-area umanistica-sociale, designato dal CdA	X*		
Dott.ssa Anna Paola PEZZATO	personale T.A - designata dal CdA	X		
Dott. Alessandro BOCCOLINI	rappresentante studenti		X	
Dott. Davide PALAZZI	rappresentante degli studenti		X	
Prof. Giuseppe NASCETTI	Pro-Rettore Vicario	X		
Dott. Arch. Giovanni CUCULLO	Direttore Amministrativo, Segretario	X		
Dott.ssa Alessandra MOSCATELLI	Dirigente I divisione – supporto tecnico	X		


* - Il Dott. F. Rossi entra nella sala della riunione alle ore 12,15.



Il Rettore, in apertura di seduta, comunica che in data 6 luglio c.a. la Giunta della CRUI ha incontrato il Ministro On.le Gelmini. In tale occasione è stato sottoposto al Ministro un promemoria suddiviso in due parti. Nella prima parte sono state evidenziate una serie di questioni legate al breve termine particolarmente urgenti per il sistema universitario; nella seconda parte le attività che la CRUI sta sostenendo per il sistema universitario. Sono stati evidenziati i seguenti punti:

- l'andamento dei lavori presso tutti gli Atenei sulla revisione degli Statuti *ex lege* 240/2010 (un terzo dei quali ha già portato a compimento la fase redigente);
- la razionalizzazione dell'offerta formativa evidenziando, sulla base dell'XI Rapporto del CNSU, la riduzione dei corsi di studio attivi nonché i processi di aggregazione, incentivati anche in sede di Decreto sulla programmazione, tra Università volti alla creazione di federazioni interregionali e regionali;
- l'andamento delle risorse finanziarie delle Università statali e la razionalizzazione delle entrate;
- la questione relativa al finanziamento ordinario dello Stato che per il 2011 risulta in contrazione per il secondo anno consecutivo. A legislazione vigente, anche il 2012 assisterà a un taglio consistente dei contributi. Il 2013 si configurerà infine come il quarto anno consecutivo di tagli. I calcoli effettuati dalla CRUI dicono che nel 2012, a fronte di un finanziamento fissato attualmente a ca. 6,5 mld di euro, la somma delle spese obbligatorie (personale a tempo indeterminato e determinato, accordi, consorzi e altri interventi "tradizionali" sull'FFO) si aggira attorno ai 6,8 mld di euro. Questa cifra è già comprensiva di un *turn-over* stimato a circa 200 mln di euro e tiene conto del blocco degli stipendi di cui al D.L. 78/2010 e delle assunzioni residuali (concorsi di ricercatore) per l'esercizio 2012. Dunque, si assiste a uno squilibrio tra numeratore e denominatore pari ad approssimativamente 300 mln di euro (sostanzialmente la cifra con l'FFO 2012 potrebbe riallinearsi a quello del 2011, già pesantemente tagliato). La riduzione complessiva dell'FFO nel quinquennio 2008-2013 sarà pari a oltre il 12% in termini nominali e al 20% in termini reali;
- la questione del *turnover* per effetto della riduzione dell'FFO e dei relativi elementi applicativi quali:
 - a) libertà nell'uso delle risorse derivanti dal 50% del *turnover* (punti organico liberi) per concorsi banditi prima della legge 240/2010;
 - b) applicazione dei requisiti minimi e applicazione della l. 240/2010;
 - c) sostituzione del 20% dell'FFO per la contribuzione studentesca con un valore assoluto parametrato al valore aggiunto provinciale
 - d) distribuzione dell'FFO entro il 31 marzo dell'anno;

Le questioni normative connesse al varo della L. 240/2010 che ha segnato una importante discontinuità tra l'architettura normativa ereditata dal passato e le nuove configurazioni statutarie su cui stanno lavorando con alacrità le Università. In attesa che i decreti applicativi vengano emanati quanto prima, è stata sottolineata l'esigenza di alcuni interventi volti a semplificare l'azione istituzionale degli Atenei mediante correttivi ad alcune disposizioni della legge:



- a) all'articolo 6, comma 4, le parole: "nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa" sono soppresse e sostituite con "fermo restando quanto previsto dall'art. 11 *quater* della L. 236/95";
- b) all'articolo 6, comma 12, il quarto periodo è soppresso;
- c) all'articolo 18, comma 1, lettera b), dopo le parole: "per il settore concorsuale" sono inserite le seguenti: "ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore";
- d) all'articolo 18, comma 3, le parole da: "per i professori" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "per i posti di professore e i contratti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di durata pari a quella del contratto per i ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)";
- e) all'articolo 18, comma 5, la parola: "esclusivamente" è sostituita dalla seguente: "prioritariamente";
- f) all'articolo 23, comma 1, sono soppresse le parole: "in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi";
- g) all'articolo 29, comma 3, è aggiunto il seguente periodo: "La disciplina in materia di ricercatori di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 180 del 2008, come modificato dal presente comma, si applica anche alle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori universitari bandite successivamente al 31 dicembre 2010 e fino all'entrata in vigore della presente legge";
- h) oltre a questi singoli interventi si richiama l'attenzione sull'eventualità di un impiego delle risorse di cui all'art. 29, comma 9, esclusivamente con riferimento all'esercizio finanziario 2011 (13 milioni di euro) per le chiamate di idonei *ex lege* 210/98 in forza dell'esplicita assimilazione di questi ultimi ai nuovi abilitati *ex art.* 18 secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 8, della L. 240; questo intervento alleggerirebbe notevolmente gli Atenei dalla pressione degli ultimi idonei mettendo a frutto risorse che, per motivi facilmente comprensibili, non potrebbero comunque essere impiegate nell'arco del presente esercizio e rischierebbero di andare in perenzione;
- i) si segnala la questione posta dall'interpretazione dell'art. 25, della l. 240/2010 con riferimento alle figure dei professori associati che precedentemente abbiano optato per quanto previsto dalla l. 230/2005, art. 1, comma 17. Nella fattispecie sarebbe importante dirimere possibili contenziosi specificando che, nel caso dei professori associati, il venir meno del biennio di cui al D. Lg.vo 503/1992 corrisponde ad un collocamento a riposo al compimento del 68° anno di età;
- j) con riferimento allo schema di decreto legislativo recante la disciplina del dissesto finanziario delle università e del loro commissariamento, gli Atenei che, pur non presentando i presupposti per la dichiarazione dello stato di dissesto descritti all'art. 2, risultino deficitari su alcuni parametri tra quelli indicati allo stesso art. 2, possono adottare un piano di risanamento facendo ricorso anche alle misure di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 4 del suddetto schema di decreto;
- k) l'autonomia del Sistema dello Stato, sostenuta dalla L. 243/1991, obbliga il sistema delle Università non statali alla recezione solo dei principi della legislazione statale, "ove compatibili". Da ciò deriva la palese illegittimità della bozza di decreto legislativo



ex art. 5, comma 1, lett. g-i, della L. 240/2010 sul commissariamento esteso al sistema non statale.

Il Rettore infine esprime la propria solidarietà al personale tecnico-amministrativo per la reiterazione delle proroghe ai blocchi retributivi per i lavoratori del pubblico impiego introdotte nella manovra finanziaria in atto.

1. Organi di governo

Il Rettore pone all'attenzione dell'Organo la bozza di articolazione relativa al Consiglio di Amministrazione – articolo 12. Nel testo trasmesso sono stati evidenziati i punti meritevoli di particolare approfondimento. Per un discorso di completezza, sono state inserite anche alcune funzioni del CdA che attengono alla funzione del Direttore Generale sulle quali però invita al momento a soprassedere in attesa della definizione dell'art. 44 dello Statuto in modo da far confluire poi sull'art. 12 le specifiche relative al DG.

Il Rettore fa rilevare che il testo dell'art. 12 proposto non si differenzia in maniera sostanziale rispetto a quello vigente salvo l'introduzione di ulteriori competenze previste dalla legge e l'introduzione, ai fini della nomina dei membri, di un Comitato nominato dal Senato Accademico per la preventiva verifica della manifesta non corrispondenza delle candidature ai requisiti prescritti. Prosegue informando che in numerosi Statuti la nomina del CdA è demandata al Rettore; nello spirito del bilanciamento dei poteri, questo Ateneo intende però preservare tale competenza in capo al SA. Richiama altresì l'attenzione sulla correlazione tra la sfiducia che il SA può muovere nei riguardi del CdA (art. 12, cc.15-17) e quella nei riguardi del Rettore (art. 11, c.2 – lett. h). Il mantenimento di entrambe le ipotesi è garanzia di massima democrazia. Il Rettore illustra anche le funzioni del CdA e l'iter procedurale, ai diversi livelli decisionali, relativi al reclutamento del personale docente:

- Il Consiglio di Amministrazione delibera, su proposta del Rettore e sentito il Senato accademico, il documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
- All'interno della suddetta programmazione è prevista la sezione del fabbisogno adottata nel rispetto degli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ateneo, in particolare nell'ambito delle disponibilità di bilancio e dei limiti normativi in materia di politiche di reclutamento e di incidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente disponibili.

La programmazione tiene conto delle richieste di organico (professori di I fascia, II fascia) e di ricercatori a tempo determinato rappresentate dai dipartimenti sulla base delle rispettive esigenze strettamente correlate e vincolate all'offerta formativa nonché alle attività di ricerca condotte, considerata anche la consistenza dell'organico dei docenti di ruolo afferente allo stesso SSD.

- La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale (1).
- La programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'articolo 24, comma 5 (2).
- Nell'ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (bandi) nonché per l'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24, sono autorizzati dal Consiglio di Amministrazione sulla base della programmazione triennale, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettere d) ed e) della legge 240/2010 (3) e valutate le eventuali riserve previste dalla legge a favore dei docenti già in servizio presso l'Ateneo e ai ricercatori di cui all'art.24, c.5 (4).
- Il Consiglio di Amministrazione può invitare, con adeguata motivazione, il dipartimento al riesame della proposta di chiamata.

Il processo illustrato, conformemente con lo spirito della legge 240/10 e con la normativa sul ciclo della *performance* di cui al D.lgs. n. 150 del 2009, distingue i due livelli decisionali: al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore e sentito il Senato, compete l'"indirizzo strategico", al Senato Accademico spetta declinare gli obiettivi strategici in obiettivi per le attività didattiche e di ricerca. E' del tutto evidente, quindi, che l'ultima parola in materia di "chiamate" spetta al CdA, seppure con il vincolo del riesame da parte del CdD. Nelle more dell'adozione del Regolamento ai sensi dell'art.18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'Amministrazione intende sottoporre al Senato Accademico una proposta che disciplini le funzioni degli Organi coinvolti nei procedimenti di chiamata.

Si apre un'ampia discussione alla quale intervengono numerosi componenti dell'Organo, incentrata sui diversi livelli di indirizzo del CdA e del Senato (indirizzo strategico e indirizzo) ed in particolare sui casi in cui il SA può esercitare il potere di revoca del mandato del CdA.

La dott.ssa Moscatelli, in riscontro, fa osservare che la legge 240/10 sposta di fatto rispetto alla precedente normativa, le funzioni di indirizzo strategico dal SA e al CdA: l'indirizzo strategico in capo al CdA si estrinseca con l'adozione del piano triennale, su proposta del Rettore e sul quale il SA esprime il proprio parere. Si tratta di un processo circolare in linea con il ciclo di gestione della *performance* delineato dal D.lgs.150/2009, che si articola nelle seguenti fasi:

1. Indirizzo strategico del Cda attraverso l'adozione della programmazione triennale, su proposta del Rettore e sentito il Senato: definizione obiettivi strategici che si intendono raggiungere nel triennio;
2. Indirizzo del Senato nei confronti delle strutture in materia di attività didattica e di ricerca: il Senato ricava obiettivi specifici per le strutture all'interno degli obiettivi strategici del Cda declinandoli;



3. Il nucleo di valutazione monitora, misura e valuta le *performance* didattiche e di ricerca delle strutture e ne verifica l'andamento rispetto agli obiettivi prefissati e rendiconta in merito agli Organi di Governo.
4. Il CdA assume le determinazioni in materia di ripartizione di risorse finanziarie e umane nonché in materia di attivazione e soppressione di corsi e strutture sulla base degli esiti della valutazione proponendo alle strutture anche interventi correttivi in corso di esercizio.
5. Il senato, qualora le predette determinazioni assunte dal CdA non risultino in linea con gli obiettivi prefissati dallo stesso Cda in sede di programmazione triennale nonché dal Senato nell'esercizio delle funzioni di indirizzo alle strutture, può promuovere la procedura di sfiducia del Cda.
6. I risultati conseguiti dall'Ateneo orientano gli Organi di Governo, ciascuno nelle rispettive competenze, nella successiva fase di programmazione triennale o per rimodulare, correggendola in corso di triennio, la stessa programmazione triennale ove le risultanze lo impongano.

A questo punto il Rettore invita l'Organo ad esprimersi sui singoli commi dell'art.

12.

Comma 1

L'Organo approva.

Comma 2

L'Organo approva.

Comma 3

L'Organo approva con la modifica della parola "pluriennale" con la parola "triennale" – lettere c) e k).

Comma 4

Si apre un'ampia discussione sulla composizione del CdA. In particolare i proff. Fenice e Romagnoli chiedono se non sia meglio proporzionato un CdA composto, oltre che dal Rettore, da 7 anziché 5 componenti tenuto conto del complesso delle competenze assegnate e a garanzia del raggiungimento del numero legale. La prof.ssa Romagnoli aggiunge che l'aumento del numero dei componenti potrebbe meglio soddisfare il rispetto del principio delle pari opportunità.

Il Rettore ritiene che un eventuale cambiamento numerico del CdA possa generare l'aspettativa di aumentare la componente interna rispetto a quella esterna e rappresentare una condizione che conduca ad una rappresentanza di categoria di docenti a scapito del personale tecnico-amministrativo.

La dott.ssa Bernini ritiene che un CdA costituito complessivamente da 7 componenti sia adeguato alle dimensioni dell'Ateneo tenendo anche conto che il numero massimo previsto dalla legge 240 (e quindi congruo per i grandi atenei) è 11. Inoltre rammenta che nell'applicazione della legge 240, l'Organo ha deliberato di "rafforzare" la



presenza di componenti interni, affidando la Presidenza del CdA al Rettore, anziché ad un esterno.

Anche il dott. Roncaglia e la prof.ssa Vallozza concordano con la proposta del Rettore.

La dott.ssa Pezzato, nel condividere la proposta del Rettore, chiede se sia possibile trovare un meccanismo che possa garantire la presenza del personale tecnico-amministrativo all'interno del CdA come da Statuto vigente.

Il Rettore risponde alla dott.ssa Pezzato facendo notare che il CdA assume con la nuova legge una connotazione ancora più delicata. L'assenza del Direttore Generale dal CdA e la prevalenza del *curriculum vitae* – dal quale si dovrà evincere la comprovata competenza in campo gestionale ovvero l'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, non ritengono plausibile l'inserimento di ulteriori paletti.

Il Rettore, data l'ora, informa che nella prossima riunione verrà ripresa la trattazione dell'articolo 12 a partire dal comma 4.

Il Rettore ringrazia i presenti e chiude la seduta alle ore 13,30.
Letto e approvato.

Il Segretario
Dott. Giovanni Cucullo



Il Presidente
Prof. Marco Mancini

